

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carla Fazzini - Presidente relatore

dott. Luisa Poppi - Consigliere

dott. Annarita Donofrio - Consigliere

all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

YY (c.f. omissis) con il patrocinio dell'avv. ...con domicilio in via ...Ferrara
APPELLANTE

contro

XX (c.f. omissis) con il patrocinio dell'avv. ...con domicilio in via..., Ferrara
APPELLATO

Procuratore Generale della Repubblica

INTERVENUTO

avente ad oggetto

"appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 464/21 del 30.06.2021"

CONCLUSIONI

come negli atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.05.2017, il Sig. YY conveniva in giudizio la sig.ra XX dinanzi al Tribunale di Ferrara, al fine di sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. YY - XX in data (omissis).2007 in Santo Domingo.

Il ricorrente esponeva che con sentenza 569/15 il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato la separazione dei coniugi, ponendo a carico del marito un assegno di mantenimento di 1.000 euro mensili.

Il YY riferiva che la propria situazione economica era notevolmente peggiorata a seguito di una patologia tumorale che lo aveva colpito ad una gamba, determinando una riduzione della sua capacità lavorativa in misura del 70-80%. Nel giugno 2015, a causa delle pressanti difficoltà economiche era stato costretto a sospendere il versamento dell'assegno di mantenimento. Lamentava di avere un reddito di appena 719 euro mensili e di dover contribuire al mantenimento della figlia minore J, nata da una nuova relazione.

Il ricorrente sosteneva inoltre che la moglie non aveva diritto al riconoscimento di un assegno divorzile avendo da tempo instaurato una stabile relazione con il sig. R. C.. A sostegno di ciò produceva gli esiti di un'investigazione dalla quale era risultato che la resistente aveva dimorato presso il R. C. nella settimana 14/21 ottobre 2016.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:

- "1. il Sig. YY nulla dovrà corrispondere a titolo di assegno divorzile alla Sig. XX.
2. In subordine, il Sig. YY dovrà corrispondere a titolo di assegno divorzile alla Sig. XX la somma di euro 100,00.
3. Con vittoria di spese e compensi."

Si costituiva la sig.ra XX, contestando il contenuto del ricorso sotto ogni profilo.

La separazione era stata addebitata al YY e questi aveva tentato in ogni modo di sottrarsi al pagamento dell'assegno di mantenimento, al punto da riportare una condanna per violazione dell'art. 570 c.p.

In merito alle condizioni economiche, sia il Tribunale che la Corte d'Appello (nel suddetto procedimento per violazione dell'art. 570 c.p.) avevano ritenuto l'inattendibilità dei dati offerti dal ricorrente, definito "...persona dotata di spiccate capacità imprenditoriali.". Tale convinzione era confortata da varie circostanze sospette, fra le quali il fatto che un'abitazione del YY fosse stata acquistata da M. M., dipendente del YY, nonché legale rappresentante della società 'Alfa' srl, con sede allo stesso indirizzo delle società 'Beta' srl, 'Gamma' srl e 'Delta' Immobiliare srl, di proprietà del YY o della di lui madre.

Quanto alla società 'Beta' srl, la resistente rimarcava che il YY ne era stato socio unico, amministratore unico e legale rappresentante. Nel maggio 2012 il YY aveva formalmente ceduto alla madre il 90% delle quote societarie (€ 89.100,00) al prezzo di €. 60.000,00, un prezzo giudicato irrisorio se rapportato ad una società con un attivo di bilancio di oltre cinque milioni di euro e disponibilità liquide per oltre tre milioni di euro.

In merito alla propria situazione economica, la sig.ra XX sosteneva che il suo stato di totale indigenza era stato accertato anche dal Servizio Sociale del Comune che contribuiva al pagamento delle bollette. Ricordava di essere affetta da una grave malattia (leucemia mieloide cronica) e di essere sottoposta ad una terapia che aveva "..effetti collaterali incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa..".

Contestava inoltre le conclusioni riportate nella relazione investigativa prodotta dal YY, poiché generica e riportante valutazioni non suffragate da alcuna prova. Riconosceva che la propria vettura era rimasta ferma nel cortile del R. C. ma solo perché immobilizzata da un guasto che la XX non aveva avuto la possibilità di riparare.

Nel rassegnare le proprie conclusioni, la sig. XX chiedeva al Tribunale di Ferrara di:

- confermare e disporre la corresponsione da parte di YY di un assegno di mantenimento di Euro 1.000,00 mensili in considerazione dell'altissimo reddito dello stesso e della situazione di indigenza della XX, la quale non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive.
- rigettare tutte le richieste, eccezione e conclusioni avversarie in quanto errate ed infondate.

Il Presidente, confermate le condizioni di separazione, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.

Il procedimento era istruito documentalmente, con l'escussione di testi, interpello e indagini patrimoniali a mezzo della GdF nei confronti del YY.

Il Tribunale rilevava che l'indagine investigativa addotta dal sig. YY, quale prova di una relazione tra la ex moglie ed il sig. R. C., era stata svolta dal sig. F. M. della 'agenzia investigativa' (omissis) in un ristretto arco di tempo, cioè dal 14 al 21 ottobre 2016. Inoltre il teste F. M. non era escusso nel procedimento ma le parti avevano concordemente richiesto l'acquisizione della deposizione da lui resa nel suddetto processo penale a carico del YY. In quella sede il F. M. dichiarava di essersi limitato a verificare la presenza della vettura della sig.ra XX nei pressi dell'abitazione del R. C., senza però accertare se la sig.ra XX frequentasse quei luoghi.

Venivano poi escussi i genitori del YY, alle udienze del 23.09.2020 e del 20.10.2020, i quali riferivano di aver visto in più occasioni la sig.ra XX all'interno dell'abitazione del R. C., in (omissis), (Ferrara), via (omissis), n. (omissis).

Tuttavia, alla luce delle risultanze probatorie, per il Tribunale la frequentazione descritta dai testi non era sufficiente a «...far ritenere comprovata l'instaurazione di una stabile relazione, tale cioè da rescindere ogni connessione con la pregressa fase di convivenza matrimoniale.».

Pertanto, il Giudice di prime cure riteneva che la domanda della sig.ra XX andasse esaminata nel merito ed alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte.

Nella specie, il Collegio rilevava che «...la sig.ra XX è disoccupata, è in carico all'A.S.P. dal 30.3.2012, non ha una specifica capacità professionale ed è affetta da una malattia tumorale che comporta seri limiti allo svolgimento di un eventuale lavoro. La resistente ha provato di essersi iscritta alle liste del Centro per l'Impiego e di essersi comunque adoperata per reperire un impiego, avendo svolto corsi specifici comprovati dagli attestati di frequenza versati in atti.» Di conseguenza, per il Tribunale appariva «...evidente il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, anche se in misura nettamente inferiore rispetto all'assegno di mantenimento, posto che la sig.ra XX non ha potuto concorrere alla formazione del patrimonio del marito in ragione della breve durata del matrimonio.».

Per tale motivo si riteneva non necessario valutare approfonditamente gli esiti dell'indagine patrimoniale svolta dalla GdF nei confronti del ricorrente, ricordando che «...il YY - persona dotata di notevole capacità imprenditoriale (cfr. sentenza Corte d'Appello) - risulta avere numerose partecipazioni in società estere, ove ricopre cariche di varia natura; è titolare di vari conti correnti, con sostanziosi flussi di denaro, e di varie carte di credito.» A giudizio del Tribunale, i dati offerti dal ricorrente risultavano «...inattendibili.»; inoltre la patologia da cui è afflitto il YY non poteva «...aver inciso sulla capacità reddituale connessa alle attività descritte nella relazione della G.D.F.».

In considerazione di ciò, il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale con sentenza del 30.06.2021, così disponeva:

«[...] dato atto che con sentenza n. 323/18 del 27.4.2018 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da YY e XX, condanna YY a versare un assegno divorzile di € 400,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, in favore di XX.

Condanna YY alla rifusione delle spese di giudizio, in favore dell'Erario, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.».

In data 01.09.2021, il sig. YY propone ricorso in appello avverso la sentenza n. 464/2021 del Tribunale di Ferrara, ritenendola errata in fatto e in diritto per i seguenti motivi:

1) Sulla narrativa dei fatti così come riportata in sentenza n. 464/2021: per l'appellante la narrativa riportata in sentenza non corrisponde a quanto accertato in corso di causa ed il Giudice di Primo grado darebbe per pacifici dei fatti che non lo sono.

2) Sulla funzione compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio: tenendo in considerazione il costante orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 11790/2021) la sig.ra XX non avrebbe dimostrato di aver fatto rinunce personali e professionali né di aver fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare.

3) Sulla funzione assistenziale dell'assegno divorzile: per l'appellante il Tribunale di Ferrara cade in errore quando afferma che non è necessario valutare approfonditamente gli esiti dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza (pag. 4). Quest'ultima ha accertato che i redditi del sig. YY, così come dichiarati, sono esaustivi e completi di tutte le sue entrate. Pertanto il Giudice di primo grado, non considerando questa prova, fonda la sua decisione non su dati certi come quelli forniti dalle dichiarazioni dei redditi, ma su presunzioni prive di riscontro probatorio, oltre che generiche. Ad es. i "...molti conti.." del YY, cui allude il Tribunale, sarebbero conti vecchi, vuoti o contenenti pochi euro. Anche le quote di società di cui risulta proprietario sarebbero irrilevanti ai fini della produzione di un reddito, poiché si tratta di società che non producono utili, come indicherebbe la relazione della Guardia di Finanza.

Il sig. YY ricorda che in data 18.3.2014 gli veniva diagnosticata una lesione melanocitaria con micrometastasi linfonodale all'inguine e al polpaccio sinistro e subiva intervento chirurgico in data 7 aprile 2014. Dopo l'asportazione del cancro e degli annessi, al sig. YY sono residuati postumi invalidanti alla gamba sinistra: in particolare dolore allo sforzo, alla deambulazione o all'ortostatismo protratti, associato a spiccato edema a carico dello stesso, nonché facile esauribilità allo sforzo con insorgenza di affanno. Il medico legale Dott. Stefano Malaguti, con Relazione in data 30.6.2015, prodotta in atti, certificava un decremento della capacità lavorativa nella misura del 70-80%. In data 20.4.2016 la Commissione Medica della ASL di Ferrara per l'accertamento dell'invalidità civile riconosceva al sig. YY invalidità nella misura del 60% con data di decorrenza dal 29.2.2016. La Commissione di invalidità ha confermato a tutt'oggi questa invalidità ed il sig. YY è iscritto nelle liste per l'accesso al lavoro per invalidi.

4) Sulle disponibilità della sig.ra XX e sulla prova della convivenza della sig.ra XX: l'appellante ritiene che ciò che scrive il Tribunale di Ferrara in merito alla situazione economico lavorativa della sig.ra XX sia privo di riscontro probatorio. A pagina 4, il Tribunale addirittura sbaglierebbe quando afferma che la sig.ra XX sarebbe in carico all'ASP dal 30.3.2012. Il Documento n. 40 prodotto da controparte e allegato alla memoria istruttoria, riporta il nome della sig.ra D. L. Y. M., quale persona seguita dall'ASP dal 30.2.2012, ossia la madre della sig.ra XX a cui è stato assegnato l'appartamento del Comune di Ferrara.

Inoltre, per l'appellante, dalle prove raggiunte in causa emerge chiaramente che la sig.ra XX, dall'inizio del 2016, conviva stabilmente con il sig. R. C. e la di lui madre in (omissis), (Ferrara) alla Via (omissis), n. (omissis). Ciò sarebbe confermato dalle indagini svolte dall'investigatore F. M., e dalle testimonianze dei genitori del YY, che in numerose occasioni hanno riferito di aver visto la XX in casa del R. C..

Evidenzia poi come la sig.ra XX sia inattiva rispetto alla ricerca di un lavoro. Inoltre in mancanza di prove relative alla percezione di un qualche introito da parte della stessa, ritiene che possa contare sul sostegno economico del nuovo compagno.

5) Sull'importo corrisposto alla separazione e sulle disponibilità economiche della sig.ra XX: la sentenza appellata nulla dice relativamente a quanto provato in corso di causa. Il YY sottolinea che la ex moglie ha percepito da lui la somma di euro 38.000,00, come da lei stessa asserito all'udienza del 9.7.2012 del procedimento di separazione. La XX pagò poi il debito della casa di Santo Domingo con i soldi avuti dal marito sugli accordi verbali poi dalla stessa confermati all'udienza presidenziale per la separazione. In udienza dichiarava di aver riscosso euro 29.000,00 conseguenti alla vendita dell'immobile del Sig. YY e di avere un conto in banca presso Unicredit di Santa Maria Maddalena. L'appellata possiede un'autovettura targata (omissis) ed avrebbe la disponibilità dell'autovettura targata (omissis) di proprietà della mamma del sig. R. C..

6) Sulla mancata prova di aver fatto tutto il possibile per trovare un lavoro da parte della sig.ra XX: per il YY, erra la sentenza del Tribunale di Ferrara quando afferma con genericità che la sig.ra XX abbia mezzi inadeguati e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, come richiesto dall'art. 5, comma 6, L. 898/1970, e abbia fatto tutto il possibile per reperire un'occupazione (cfr. Cass. n. 11472/2021). Tale affermazione è destituita di prova poiché nel corso della causa sarebbe invece emerso il tenore di vita della sig.ra XX e la sua inattività a trovarsi occupazioni.

7) Sulla condanna alle spese legali: l'appellante contesta la condanna alle spese legali a fronte di una sentenza generica, contenente errori e priva di ogni fondamento di prova. Ritiene opportuna la compensazione delle spese legali del primo grado, anche perché la domanda è stata accolta parzialmente.

Per questi motivi, il sig. YY chiede alla Corte adita di riformare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, in particolare:

"1. il Sig. YY nulla dovrà corrispondere a titolo di assegno divorzile alla Sig. XX.

2. In subordine, il Sig. YY dovrà corrispondere a titolo di assegno divorzile alla Sig. XX la somma di euro 100,00.

3. Con vittoria di spese e compensi."

Insiste per l'audizione del teste di riferimento Sig. M. L. sui capitoli ammessi, contestando sul punto le motivazioni per cui il Giudice ne aveva esclusa la ammissione. Al teste G. P. non è stato chiesto infatti in quali occasioni fosse stato in compagnia del Sig. M. L. e il capitolo n. 28, così come ammesso, non è riferito a date od orari particolari.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del Giudizio da liquidarsi dal Giudice.

Da ultimo chiede di essere autorizzato alla produzione dei seguenti documenti: sentenza che dichiara il fallimento della Società 'Alfa' srl in data 14.7.2021, proroga della invalidità del sig. YY.

In data 2.11.2022 si costituisce la sig.ra XX contestando la totale erroneità e infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle affermazioni avversarie.

In via preliminare, la resistente eccepisce l'inammissibilità dell'appello di controparte in quanto privo degli elementi essenziali di cui all'art. 342 c.p.c., in particolare mancherebbero totalmente le "...modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado...".

La sig.ra XX contesta poi la totale erroneità ed infondatezza di tutte le affermazioni addotte da controparte nei vari motivi di appello.

In particolare, sulla situazione reddituale del ricorrente, la Guardia di Finanza avrebbe accertato che il YY, personalmente ed attraverso le imprese di cui è socio, è proprietario di numerosi immobili in Italia ed all'estero, tra cui un'immobile in Ocean Drive a Miami e terreni in Romania. Inoltre è titolare ed amministratore di numerose società in Italia e all'estero con patrimonio di centinaia di migliaia di euro, oltre ad essere titolare di numerosi conti correnti, carte di credito e carte prepagate delle quali si ignora il flusso e nelle quali potrebbero essere veicolate decine e decine di migliaia di euro (alcune sono state aperte e chiuse nell'arco di pochi giorni e/o pochi mesi). Tutto ciò sarebbe indizio della volontà del YY di occultare la propria reale capacità di reddito e sinonimo di un elevato livello reddituale dello stesso.

Oltre a questo la resistente rileva che il YY negli anni ha speso decine e decine di migliaia di euro in azioni giudiziarie (tutte rigettate) per contrastare le legittime richieste della convenuta ed ha pagato investigatori privati pur di sostenere l'insostenibile, ed è stato penalmente condannato per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.

Per la XX risulta giudizialmente accertato che la convenuta sia affetta da leucemia mieloide cronica, che le comporta "...effetti collaterali (edemi periorbitali, artralgie diffuse e dolori muscolari) e in maggiore misura essendo presente astenia e fatigue cronica.." ed è giuridicamente accertata la limitazione della capacità lavorativa della convenuta (sia sentenza di separazione 569/15, pag. 6, che sentenza di appello n. 8/16, pag. 3, oltre che nella sentenza impugnata). Sarebbe parimenti dimostrato dalle prove documentali, che la stessa XX viva in un grave stato di indigenza (doc.19, 20, 21, 38, 39, 40), così come il fatto che la stessa ha attivamente cercato lavoro ed effettuato dei corsi per aumentare le proprie competenze lavorative (doc. n. 24, 25, 42, 43). Questo, purtroppo, inutilmente tenuto conto delle limitazioni di salute, del fatto che ha un'età non appetibile per assunzioni (vicina alla cinquantina) e manca di competenze professionali. (doc. n. 24, 25, 42, 43 primo grado).

In virtù della difficile situazione economica in cui versa, la XX può sopravvivere grazie all'aiuto fornitole dagli assistenti sociali che contribuiscono al pagamento delle bollette. Inoltre, la residenza assieme alla madre le ha permesso di vivere e di avere le agevolazioni economiche da parte dell'ASP.

Contrariamente a quanto ritenuto dal YY, il Giudice di prime cure ha correttamente escluso una convivenza della XX con il R. C., in assenza di prove.

L'appellata eccepisce anche la totale irrilevanza ed inammissibilità di quanto scritto dall'appellante "...sull'importo corrisposto alla separazione e sulle disponibilità economiche della sig.ra XX..", in quanto per nulla afferente al giudizio di scioglimento del matrimonio bensì al giudizio di separazione personale giudiziale o altri procedimenti già passati in giudicato.

Nel rassegnare le proprie conclusioni, la sig. XX chiede:

- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto privo degli elementi essenziali di cui all'art. 342 c.p.c.
- Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto; confermare quanto stabilito nella sentenza n. 464/21 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 30.06.21.

Il Pubblico Ministero intervenuto ha concluso per il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

L'atto introduttivo, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento, che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conf.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018), contiene tutti gli elementi necessari affinché il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica cui è sottoposta la decisione appellata.

Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Giova, al riguardo, premettere che, con la sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di assegno divorzile e, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati in massime ufficiali:

a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito

nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

Ancora più recentemente la Suprema Corte (Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021) ha specificato che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, «...deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-redдитuali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.».

Ritiene questo Collegio che la constatazione della disparità di reddito tra i coniugi non possa assurgere a criterio per l'attribuzione dell'assegno a prescindere dalla puntuale dimostrazione dell'impossibilità del coniuge economicamente più debole di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento e del contributo economico e personale dato da ciascuno alla vita familiare in applicazione dei principi sopra enunciati, dimostrazione che non è stata offerta.

Nel caso di specie, il matrimonio tra i sigg. YY - XX ha avuto una durata di soli quattro anni. Precisamente il matrimonio fu contratto il (omissis).(omissis).2007 in (omissis), Santo Domingo, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara al n. (omissis), p. II, c. C, anno 2012. Il ricorso per la separazione giudiziale veniva notificato in data 4.6.2012 al sig. YY.

La sig.ra XX non ha in alcun modo concorso alla formazione del patrimonio comune né di quello personale del marito, non ha sacrificato alcuna aspettativa personale o professionale. La stessa appellata non ha dimostrato nulla sul punto. Va poi considerato che i due ex coniugi non hanno avuto figli.

Oltre a ciò, si deve rilevare che la sig.ra XX è ancora giovane, avendo un'età di quarantacinque anni (e non cinquanta come diversamente prospettato), inoltre pur essendo affetta da leucemia non risulta inabile al lavoro né tantomeno invalida, come da lei stessa dichiarato al GI in primo grado nell'udienza del 14.02.2019. Non risulta affatto provato che la malattia di cui la sig.ra XX, e la conseguente terapia cui si sottopone, determini "...effetti collaterali incompatibili con lo svolgimento di attività lavorativa..", come erroneamente sostenuto dal Tribunale. La stessa XX, interrogata all'udienza del 14.02.2019 riferiva soltanto che la suddetta leucemia, pur essendo cronica, rimane stazionaria grazie al trattamento farmacologico.

Va altresì ricordato quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanze n. 3661/2020 e 3662/2020), secondo cui «Ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post-coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.».

La sig.ra XX si è limitata a produrre un attestato di frequenza (risalente al 2017) di un corso della durata di sedici ore dal titolo "Erogazione di percorsi formativi di alfabetizzazione informatica" (doc. 25 fasc. XX), oltre ad una convocazione, da parte del Centro per l'Impiego di Ferrara, ad un "seminario di tecniche e ricerca attiva del lavoro", sempre del 2017 (doc. 24), sfornita però di una attestazione di frequenza. Risulta poi agli atti una busta paga relativa ad un unico giorno di lavoro, svolto dalla XX in qualità di aiuto cuoco presso un albergo di Rimini nel giugno del 2019, con successiva e-mail di non superamento del periodo di prova "per sopraggiunte problematiche di salute". Nulla di più. L'appellata, dunque, non ha davvero dimostrato di essersi impegnata per cercare attivamente un impiego, pur essendo nelle possibilità di farlo, in quanto abile al lavoro.

Inoltre, non è stata prodotta documentazione relativa all'iscrizione della sig.ra XX alle liste di collocamento, né è noto se la stessa percepisca una qualche forma di sussidio.

Conseguentemente, non risulta condivisibile l'assunto del Tribunale di Ferrara secondo cui la sig.ra XX avrebbe fatto tutto il possibile per trovare un lavoro.

Va poi rilevato, come già sottolineato dal YY, che dal doc. 40 prodotto dalla resistente in primo grado, risulta che sia la madre della XX, sig.ra D. L. Y. M., ad essere in carico presso l'Asp di Ferrara, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice.

Al contrario, il sig. YY, al quale nel 2014 è stato diagnosticato un tumore (lesione melanocitaria con micrometastasi linfonodale) con successiva asportazione, è stato riconosciuto invalido al 60% e risulta essere iscritto nelle liste per l'assunzione obbligatoria degli invalidi (come da documentazione prodotta).

Per quanto attiene poi alla situazione economico-patrimoniale di quest'ultimo, le indagini svolte in primo grado dalla Gdf (relazioni del 22.11.2018 e del 24.12.2020) hanno effettivamente confermato i redditi dichiarati dal YY, che non rispecchiano affatto la condizione di un uomo facoltoso, come sostenuto da parte appellata. Secondo tali dati il sig. YY nel 2017 percepiva euro 13.109,00, nel 2018 euro 18.395,00 e nel 2019 euro 2.970,00.

In merito alle partecipazioni societarie detenute dal YY, si deve rilevare che due di queste società, 'Beta' s.r.l. e 'Alfa' s.r.l. risultano fallite, rispettivamente in data 7.11.2019 e in data 14.07.2021. Delle altre società (una italiana e tre estere), rispetto alle quali YY risulta amministratore e/o proprietario di quote societarie, le ultime notizie, rilevate nell'anno 2019 dalla GdF, risalgono ai bilanci del 2016/2017: in G.R.M. s.r.l. egli ha una quota di 6,67%, l'ultimo bilancio della società, per l'esercizio del 2017, si è chiuso con un patrimonio netto di €. 52.823,00; per quelle estere gli ultimi bilanci risalgono al 2016 o 2017; nulla è noto circa la situazione successiva.

La relazione della GdF riporta anche, quanto al tenore di vita del YY, che le spese sostenute sono compatibili con le dichiarazioni dei redditi.

In sostanza, dalle indagini, e dagli altri elementi emersi, non si evince che il YY sia, attualmente, una persona dotata di "notevole capacità imprenditoriale", come ha affermato il Tribunale, e, soprattutto, che egli abbia, o abbia la possibilità di procurarsi (anche per le condizioni di salute), il reddito ipotizzato in primo grado.

Il sig. YY ha dichiarato di aver svolto vari lavoretti, per mantenere sé stesso e contribuire al mantenimento della figlioletta J, nata, da un'altra relazione, nel 2014. Tali circostanze venivano confermate dai genitori del YY, sentiti all'udienza del 20.10.2020 (Sig. R. P.) e del 23.9.2020 (Sig. G. P.).

Il YY ha successivamente lavorato presso la Piscina di D. O. R. in Ferrara, e ciò gli ha permesso di guadagnare euro 758,00 al mese. Ora il Sig. YY svolge, con partita iva, l'attività di meccanico presso varie officine, ma tale attività, a suo dire, non produce un reddito elevato, tanto che ha dovuto contrarre finanziamenti e spesso ricorrere all'aiuto degli anziani genitori. È evidente come l'appellante versi in una condizione del tutto diversa da quella sostenuta dall'appellata.

Peraltro, la sig. XX ha già percepito negli anni importi significativi dal sig. YY. In particolare, la XX all'udienza del 14.02.2019 affermava di aver saldato una parte del mutuo relativo all'immobile di cui è proprietaria in Santo Domingo con la somma di €. 12.000,00, ricevuta dal YY.

Alla luce di quanto osservato, ritiene questa Corte di accogliere integralmente i motivi di appello esposti dal sig. YY, respingendo ogni pretesa dell'appellata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico della sig.ra XX.

Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia e alle tariffe vigenti, applicati i compensi minimi, può essere liquidato come segue: per il primo grado € 3.809,00 per quattro fasi; per il secondo grado in € 1.029,00 per la fase di studio ed € 709,00 per la fase introduttiva; per fase di trattazione e decisoria (unica udienza), in assenza di redazione di memorie, può liquidarsi il compenso di € 1.000,00 complessivi, per un totale di € 2.738,00. Spettano, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, n. 464/21 del 30.06.2021, viste le conclusioni, così provvede in accoglimento dell'appello:

- rigetta la domanda della sig.ra XX di riconoscimento di assegno divorzile;
- pone le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della sig.ra XX, liquidandole per il primo grado in € 3.809,00, per il secondo grado in € 2.738,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 2 dicembre 2022.

Il Presidente Estensore

Dott.ssa Carla Fazzini